agenzia mensile di informazione sulle iniziative di base nell'università Spedizione in abbonamento postale gruppo III Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984 Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta Redazione via XII Gennaio, 9 - 90141 Palermo Co.Gra.S. Centro Stampa Ingegneria -Palermo Pubblicità inferiore al 70%

UNIVERSITA' DEMOCRATICA

Maggio 1991 Anno VIII n. 78

IN QUESTO NUMERO ==============		
=	Proposta di emendamenti alla legge sull'autonomia universitaria	2
=	Partecipazione dei ricercatori con supplenza ai consigli di facoltà e di corso di laurea dell'università di Palermo	5
=	A Padova, ragionevolmente, per un pugno di lire	6
=	Per una informazione-coordinamento nazionale sulle procedure e sui comportamenti nell'attribuzione degli incarichi ai ricercatori	7
=	Parere del Cun sull'attribuzione dei contratti	7

VENERDI 7 GIUGNO 1991 a ROMA ore 10 a Geologia ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

L'ASSEMBLEA E' APERTA A TUTTE LE ALTRE CATEGORIE (PROFESSORI, ASSISTENTI, LETTORI, DOTTORANDI, PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO, STUDENTI)

> GIOVEDI 6 GIUGNO 1991 a ROMA ore 17 a Geologia SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

E' necessario che alle riunioni partecipi almeno un ricercatore per sede Le riunioni sono aperte a tutti gli interessati

AI DEPUTATI

PROPOSTA DI EMENDAMENTI ALLA LEGGE SULL'"AUTONOMIA UNIVERSITARIA"

I ricercatori sono favorevoli all'autonomia degli atenei dal potere burocratico-politico-accademico centrale che ha sempre gestito clientelarmente e al di fuori delle norme le risorse universitarie (personale docente e tecnico-amministrativo, fondi per la ricerca e per la didattica, fondi per l'edilizia, ecc.).

Tale autonomia ha bisogno di un organismo nazionale dotato di reali poteri di autogoverno dell'università e realmente rappresentativo di tutto il mondo universitario, con la presenza partitetica di professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti. Per questo é necessario modificare l'assetto complessivo degli organiche a vario titolo intervengono sull'università. Bisogna quindi modificare i poteri e i compiti del CUN, ora organismo meramente consultivo e sotto la tutela della conferenza dei rettori, modificare la composizione del Cnst, ora organismo corporativo e sotto la tutela del ministro attraverso i suoi prescelti, e evitare che la conferenza dei rettori venga dotata di compiti e competenze che vanno assegnati invece al Cun. Bisogna inoltre evitare che il gruppo di potere poltico-accademico che attualmente gestistele risorse nazionali per la ricerca "istituzionalizzi" ulteriormente la sua attività con nuovi strumenti quali l'"Istituto nazionale per gli studi e la documentazione" o con ulteriori indeterminati poteri al ministro per valutare-controllare la ricerca e la formazione.

A livello degli atenei sono necessari organismi democratici ed efficienti che rappresentino tutte le categorie dell'ateneo, la cui composizione e i cui compiti devono essere definiti per legge. Non è infatti concepibile (se non nella prospettiva della privatizzazione totale degli atenei e dell'abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari, cioè della fine dell'università pubblica) che ogni ateneo (in realtà i gruppi accademici in essi dominanti) faccia quello che vuole nella individuazione e nella definizione degli

organismi che lo debbono gestire.

Per questo proponiamo la composizioni paritetica del Senato accademico (che proponiamo di chiamare "Consiglio di ateneo") e del Consiglio di amministrazione. Riteniamo inoltre non più differibile il superamento dei Consigli di facoltà, organismi che "vivono" solo nell'attesa di esercitare l'unico reale potere che è a loro rimasto: la cooptazione dei professori e dei ricercatori.

Va inoltre impedito che l'università venga sottomessa o fortemente condizionata dai finanziamenti

e dagli interessi esterni ad essa.

In vista della discussione e della votazione degli articoli della legge di riforma dell'università invitiamo tutti deputati a presentare e/o sostenere i sottoriportati emendamenti.

Roma, aprile 1991

La Segreteria dell'assemblea nazionale dei ricercatori universitari

EMENDAMENTO ALL'ART. 2 (Funzioni delle università) = commi 3, 4, 5 e 6. Cassare le parole "e privati".

EMENDAMENTO ALL'ART. 3 (Autonomia statutaria) = comma 1. Cassare il punto e).

EMENDAMENTO ALL'ART. 4 (Autonomia regolamentare) comma 1. Cassare il periodo che comincia con "E' comunque".

EMENDAMENTO ALL'ART. 5 (Autonomia didattica) comma 1. Cassare le parole "secondo criteri determinati dai consigli di facoltà e".

EMENDAMENTI ALL'ART. 6 (Relazioni sull'attività didattica) comma 1. Sostituire le parole "ai consigli di facoltà" con le parole "al senato accademico". comma 2. Cassare il comma.

EMENDAMENTI ALL'ART. 7 (Autonomia della ricerca)

comma 1. Aggiungere alla fine del comma: "I professori e ricercatori confermati possono essere coordinatori di gruppi di ricerca locali e nazionali".

comma 5. Sostituire le parole "15 per cento" con le parole "50 per cento".

comma aggiuntivo: "I risultati delle ricerche devono essere pubblici e di proprietà pubblica. Non sono consentite ricerche a fini militari."

EMENDAMENTI ALL'ART. 8 (Autonomia organizzativa)

comma 1. Sostituire il comma con il seguente:

"Sono organi dell'Università il rettore, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione. Sono strutture necessarie dell'università i consigli di corso di laurea e i dipartimenti.

comma 3. Sostituire il primo periodo del comma con il seguente:

"Il rettore è eletto, tra i professori e i ricercatori confermati, dai professori, dai ricercatori, dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei consigli di dipartimento e dai rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di laurea."

commi 4, 5 e 6. Sostituire i commi con il seguente:

"Il Senato accademico è composto da 8 professori ordinari, 8 professori associati, 8 ricercatori, 8 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, 8 studenti e dal rettore.

Per ogni componente, il numero dei rappresentanti da eleggere è ripartito, in maniera proporzionale alla loro consistenza, in non più di 5 grandi aree scientifico-disciplinari.

Il Senato accademico elegge una Giunta di ateneo.

Spettano al Senato accademico i compiti attualmente assegnati ad esso e alla Commissione di ateneo.

Sono inoltre compiti del Senato accademico:

a) programmazione e sviluppo dell'Ateneo;

b) istituzione di nuovi corsi di laurea e di scuole di specializzazione;

c) distribuzione delle risorse disponibili agli organismi di ricerca e agli organismi didattici, entro i limiti di bilancio approvati dal Consiglio di amministrazione e con successiva ratifica da parte dello stesso;

d) coordinamento tra gli organismi di ricerca;

e) coordinamento tra gli organismi didattici;

f) coordinamento tra gli organismi di ricerca e gli organismi didattici.

commi 7 e 8. Sostituire i commi con il seguente:

"Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 professori ordinari, 3 professori associati, 3 ricercatori, 3 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo e 6 studenti. E' presieduto dal Rettore o da un suo delegato.

L'elettorato passivo dei docenti è riservato a quelli a tempo pieno.

Nessun membro del Consiglio può far parte del Consiglio stesso per più di due volte consecutive.

L'appartenenza al Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella a qualsiasi altro organismo di ateneo."

comma 9. Cassare.

comma 9 (in subordine). Sostituire con il seguente:

"L'attività didattica della Facoltà è coordinata da un Consiglio composto dai professori e dai ricercatori della facoltà e da una rappresentanza degli studenti pari ad almeno un terzo dei membri di diritto. Il presidente è eletto dal Consiglio tra i membri di diritto."

comma 10. Cassare.

comma 11. Sostituire con il seguente:

"Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi ed è retto da un Direttore, da un Consiglio e da una Giunta. Il Consiglio è composto dai professori, dai ricercatori e dagli assistenti dei ruolo ad esaurimento che

vi afferiscono. Ne fa parte anche una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo pari ad un quarto dei membri di diritto e una rappresentanza degli studenti e dei dottori di ricerca. Della Giunta fanno parte, oltre il Direttore, 2 professori ordinari, 2 professori associati, 2 ricercatori e 2 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo. Il Direttore deve essere scelto tra i professori e i ricercatori confermati.

comma 14. Sostituire la parola "facoltà" con le parole "consigli di corso di laurea".

comma aggiuntivo:

"Ogni professore e ogni ricercatore appartiene ad un'area scientifico-disciplinare costituita sulla base di criteri di omogeneità culturale e metodologica. L'area scientifico-disciplinare svolge le funzioni di cooptazione e di programmazione dei professori e dei ricercatori attualmente attribuite ai consigli di facoltà. L'area scientifico-disciplinare ha competenze:

 a) nella programmazione dell'organico, sulla base delle esigenze di sviluppo prospettate dai dipartimenti e delle esigenze didattiche avanzate dai corsi di laurea e di diploma e dalle scuole di specializzazione;

b) nella destinazione dei posti vacanti o di nuova assegnazione a un particolare settore, sempre sulla base delle esigenze di cui sopra;

c) nella determinazione delle modalità di copertura;

d) nelle chiamate dei professori e dei ricercatori;

e) nell'assegnare i professori e i ricercatori ai corsi di laurea e agli organismi didattici che ne hanno bisogno.

= emendamento aggiuntivo. Sostituire le parole "senato accademico" con le parole "consiglio di ateneo".

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10 (Senato degli studenti)

= Cassare l'intero articolo.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 13 (Conferenza permanente dei rettori delle università italiane)

= punto a). Sostituire con: "esprime parere sul piano triennale di sviluppo delle università ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245;"

= punti b) e c). Cassare.

AGGIUNGERE ARTICOLO 13 bis (Consiglio universitario nazionale)

"L'art. 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341, é sostituito dal seguente:

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) é l'organo di rappresentanza e di autogoverno delle università italiane.

2. Il CUN svolge le funzioni consultive e propositive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine:

a) al coordinamento tra le sedi universitarie;

- b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari:
- c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;

d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici;

e) al piano triennale di sviluppo dell'università.

- 3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN si avvale dei comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40% dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'articolo 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante.
- 4. Inoltre il CUN può autonomamente esprimere opinioni e pareri sulle questioni riguardanti l'Università che può rivolgere direttamente al Parlamento e al Ministro e far conoscere al mondo universitario e all'opinione pubblica. Per la sua attività il CUN può avvalersi di audizioni conoscitive e di consulenze esterne.

5. Il CUN è composto:

- a) di 10 professori ordinari, 10 professori associati e 10 ricercatori eletti dalle rispettive categorie suddivise in non più di cinque grandi aree scientifico-disciplinari. Per ogni categoria, il numero dei rappresentanti da eleggere è suddiviso proporzionalmente agli aventi diritto al voto di ogni area e ad ogni area va assicurata la rappresentanza di almeno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore:
- b) di 10 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

c) di 10 studenti.

Tutti i rappresentanti sono eletti direttamente dalle rispettive categorie.

L'organizzazione interna del CUN è regolamentata dal CUN stesso.

6. I membri del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti.

7. A modifica di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori confermati, pari alla metà di quella dei professori, appartenenti ai corrispondenti gruppi di discipline. La corrispondenza dei gruppi di discipline é determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del CUN. Ogni comitato elegge il presidente tra i suoi componenti.

8. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. L'articolo 2 della

legge 7 febbraio 1979, n. 31, é abrogato.

AGGIUNGERE ARTICOLO 13 ter (Modifica della composizione del CNST)

"Il comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n.168, é modificato come segue:

il punto a) é sostituito dal seguente: "trenta membri eletti dalle grandi aree scientifico disciplinari individuate con il decreto di cui al comma 6. Tali membri sono suddivisi tra le grandi aree in maniera proporzionale ai loro appartenenti. Ad ogni grande area é comunque assicurato un rappresentante;

il punto b) é cassato."

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 21 (Istituto nazionale per gli studi e la documentazione)

= Cassare l'intero articolo.

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 22 (Valutazione dei programmi di ricerca e di formazione)

= Cassare l'intero articolo.

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 23 (Forum della ricerca scientifica e tecnologica)

= Cassare l'intero articolo.

PARTECIPAZIONE DEI RICERCATORI CON SUPPLENZA AI CONSIGLI DI FACOLTA' E DI CORSO DI LAUREA DELL'UNIVERSITA' DI PALERMO

===== Il rettore dell'università di Palermo, in data 6 maggio 1991, ha inviato ai presidi la seguente lettera:

"OGGETTO: Rappresentanza ricercatori in seno agli organi collegiali.

Si comunica che il Senato Accademico nella seduta del 9 aprile 1991 ha deliberato che i ricercatori che abbiano avuto un incarico di insegnamento per supplenza siano invitati alle adunanze dei Consigli di facoltà nonché a quelle dei corsi di laurea.

În merito alla partecipazione del predetto personale alle riunioni dei Consigli di Istituto, il Senato

Accademico tratterà la questione in una delle prossime sedute."

==== In seguito a questa lettera, la Segreteria dell'assemblea dei ricercatori dell'ateneo di Palermo, il 10 maggio 199, ha inviato il seguente documento al Senato accademico e ai Consigli di facoltà e di corso di laurea:

"1. I ricercatori universitari hanno da tempo espresso a livello nazionale (documento del 25 gennaio 1991 della Segreteria dell'assemblea nazionale dei ricercatori) alcune opinioni-richieste riguardanti le questioni in oggetto.

In particolare, si ritiene che:

- i ricercatori universitari che abbiano avuto assegnato un incarico di insegnamento per supplenza o affidamento (e le figure ad essi equiparate - comma 1 dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341) debbano far parte a pieno titolo dei consigli di corso di laurea.

I ricercatori hanno diritto (comma 3 dell'art. 94 della legge 11 luglio 1980, n. 382) ad una rappresentanza nei consigli di corso di laurea pari ad un quinto di tutti i membri dei consigli stessi (professori, ricercatori con supplenza o affidamento, professori a contratto);

- analogamente, i ricercatori (e le figure equivalenti) con supplenza o affidamento dovrebbero far parte a pieno titolo dei consigli di facoltà.
- 2. I ricercatori dell'università di Palermo invitano tutti i consigli di facoltà e di corso di laurea a discutere e a far proprie, nella loro autonomia, le suddette richieste.
- 3. In relazione a quanto discusso il 9 aprile 1991 dal Senato accademico sulle stesse questioni in oggetto,:
 si esprime apprezzamento per l'opinione espressa (già recepita da alcuni consigli di facoltà) che va nella stessa direzione delle richieste avanzate dai ricercatori;
- si invita il Senato accademico stesso a precisare meglio quanto già comunicato dal Rettore ai presidi (lettera del 6 maggio 1991, prot. V/5857), nel senso di superare positivamente alcune incompletezze."

==== Già diversi presidi e presidenti dei consigli di corso di laurea hanno invitato i ricercatori con supplenza alle sedute dei rispettivi consigli.

==== All'elezione del presidente del consiglio di corso di laurea in Scienze agrarie avvenuta il 9 maggio 1991, hanno partecipato, oltre i rappresentanti dei ricercatori, i ricercatori confermati con supplenza.

A PADOVA, RAGIONEVOLMENTE, PER UN PUGNO DI LIRE ...

Come dimostra il parere del Cun del marzo scorso (v. "Università Democratica", aprile 1991, n. 77, p. 8), l'art. 12 della 341/90, che consente l'attribuzione delle supplenze e degli affidamenti ai ricercatori confermati, non é stato digerito da quanti sono particolarmente legati al "principi" corporativi della gerarchia e dei privilegi accademici (v. considerazioni alle pp. 2-3 della citata Agenzia).

Il Cun ha fatto il suo "mestiere" di organismo della corporazione dei professori e pare stia trovando in

giro qualche imitatore, anzi qualcuno che é "più realista del re".

E' certamente il caso del Senato accademico dell'università di Padova che é riuscito a superare in

corporativismo lo stesso Cun.

Infatti, il suddetto Senato accademico, fotocopiando quasi tutti i contenuti del parere del Cun per trasmetterli ai consigli di facoltà con l'invito ad adeguarvisi, si é preso la briga di modificarne un punto che é

proprio il caso di dire di sostanza.

Il Cun sulla "preferenza dei professori rispetto ai ricercatori confermati nell'attribuzione di corsi o moduli", aveva infatti testualmente detto: "E' superfluo sottolineare [la sottolineatura grafica non é presente nel testo] che il criterio preferenziale opera nell'ambito delle altre graduazioni previste dal comma 5: assunzione a titolo gratuito dell'insegnamento; appartenenza del professore e del ricercatore alla stessa Facoltà oppure a Facoltà diversa; appartenenza degli stessi al medesimo settore scientifico-disciplinare."

Il "parere" del senato accademico di Padova su questo punto invece recita: "Quanto al raccordo fra l'art. 12 e l'art. 9, 6° comma, del DPR 382/80 (e successive modificazioni), il Senato accademico é dell'avviso che sia ragionevole [la sottolineatura non é nel testo] interpretare l'insieme delle disposizioni nel senso che l'art. 9, 6° comma, rimane operante come specifico titolo per il conferimento della supplenza a un professore di ruolo [la

sottolineatura non é nel testo] dello stesso raggruppamento."

In soldoni (é, ancora, il caso di dirlo), il Senato accademico di Padova, a differenza del Cun, ritiene che bisogna evitare, nel caso in cui ci sia un ricercatore disponibile a svolgere un insegnamento a titolo gratuito, di mettere un eventuale professore aspirante allo stesso insegnamento nella drammatica situazione di dover tenerlo a titolo gratuito o di rinunciarvi.

Come si vede, ancora una volta l'interpretazione-travisamento della legge della parte più retriva del mondo accademico italiano é ispirata da forti ragioni culturali, sempre con l'obiettivo di servire, al meglio e

disinteressatamente, i bisogni didattici degli studenti.

Insomma siamo di fronte a un non raro caso di arbitrio, prepotenza e arroganza accademici, a un saggioassaggio di cosa significa dare autonomia agli atenei quando quest'autonomia viene affidata ad organismi che invece di essere espressione, in pari misura, di tutte le componenti dell'università (ordinari, associati, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti) sono prevalentemente od esclusivamente costituti da professori ordinari.

In queste e in altri simili circostanze non rimane che denunciare questi squallidi arbitri e contemporaneamente ricorrere alla magistratura.

Nunzio Miraglia, coordinatore dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari

Questo numero di

UNIVERSITA' DEMOCRATICA

é stato inviato ai membri della Commissione istruzione del Senato, ai membri della Commissione cultura della Camera, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del Cun, ai rettori, ai presidi, ai partiti, ai coordinamenti, alle associazioni e ai sindacati universitari, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a coloro che hanno inviato un contributo specifico per ricevere l'Agenzia.

Chi desidera ricevere "Università Democratica" deve inviare uno specifico contributo (almeno 25.000 lire), con assegno non trasferibile o vaglia postale, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128

Palermo = Tel. 091 580644 - 6568417 = Fax 091 6568407

PER UNA INFORMAZIONE-COORDINAMENTO NAZIONALE SULLE PROCEDURE E SUI COMPORTAMENTI NELL'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI AI RICERCATORI

Nei vari atenei e all'interno dei singoli atenei si stanno riscontrando atteggiamenti, comportamenti e procedure differenti nell'applicazione dell'art. 12 della 341/90, sia nell'attribuzione delle supplenze e degli affidamenti che nella partecipazione dei ricercatori con incarico di insegnamento negli organi collegiali.

Per una migliore conoscenza della situazione nazionale e per una conseguente azione coordinata, é necessario avere per ogni facoltà informazioni e documenti su queste questioni.

Pertanto si invitano i ricercatori di tutte le facoltà a far pervenire informazioni e documenti a Paola Mura, membro dell'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei ricercatori. L'indirizzo é: c/o Dipartimento di Linguistica - Via Beato Angelico, 1 - 35100 - Padova. Il numero di telefono é: 049 651688.

Nella prossima Assemblea nazionale, che si terrà a Roma il 7 giugno 1991 a Geologia, si valuterà, tra l'altro, l'opportunità e la possibilità di costituire un ufficio legale su tali questioni.

PARERE DEL CUN SULL'ATTRIBUZIONE DEI CONTRATTI

Il Cun, nella seduta del maggio 1991, in occasione di una questione riguardante l'attribuzione di un contratto a un neo-laureato, ha espresso il parere sotto riportato.

In sintesi, il Cun ritiene che la persona "altamente qualificata in campo scientifico o

professionale" debba avere almeno il requisito di essere laureata da almeno tre anni.

Si tratta di un "invito alla moderazione" rispetto al diffuso comportamento accademico che ha travisato, contro lo spirito e la lettera della legge, la figura del professore a contratto, trasformata in canale di reclutamento precario e subalterno.

"Si ritiene che l'art. 4 del D.L 1/10/1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30/11/1973, n. 766, dettato per gli incarichi in una situazione particolare (in attesa della riforma universitaria), non sia più in vigore.

Gli elementi per rispondere al quesito posto si rinvengono nella nuova normativa sulla docenza universitaria stabilita dai provvedimenti legislativi del 1980 (legge n. 28 e D.P.R. n. 383) e dalla legge n. 341

del 1990.

Secondo l'indirizzo dei provvedimenti legislativi del 1980 i corsi universitari (a prescindere dai contratti) potevano essere tenuti soltanto dai Professori di ruolo. La recente legge 1990 ne ha consentito l'attribuzione anche ai ricercatori confermati (e categorie equiparate). Si ricava il criterio ispiratore secondo cui, per l'attribuzione dei corsi universitari, anche al di fuori della cerchia dei Professori di ruolo (dei vincitori cioè del relativo concorso) si richiede, a lato di una adeguata produzione scientifica, una maturazione complessiva dello studioso.

La considerazione dei requisiti stabiliti per la nomina a Professore a contratto (alta qualificazione scientifica o professionale) conduce al medesimo risultato. L'alta qualificazione - sia in campo scientifico che professionale - richiede infatti, un congruo periodo di maturazione, come peraltro previsto per i Ricercatori che

devono essere confermati dopo un triennio dalla nomina.

Pertanto, nel caso specifico del Dott. ..., si ritiene di essere in presenza di uno studioso in via di formazione, come si suol dire di una promessa, e non di uno studioso già in possesso di adeguata qualificazione scientifica o professionale."

VENERDI 7 GIUGNO 1991 a ROMA ore 10 a Geologia

ASSEMBLEA NAZIONALE

DEI

RICERCATORI UNIVERSITARI

L'ASSEMBLEA E' APERTA A
TUTTE LE ALTRE CATEGORIE
(PROFESSORI, ASSISTENTI,
LETTORI, DOTTORANDI,
PERSONALE TECNICO E
AMMINISTRATIVO, STUDENTI)